

STATUTO

Approvato dall'assemblea straordinaria del 4 maggio 2023

TITOLO I

COSTITUZIONE, FINALITÀ, ATTIVITÀ

Articolo 1. Costituzione

1. Ad opera di organizzazioni e gruppi di volontariato che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale, mediante servizi ed iniziative di solidarietà ispirate ai valori della Costituzione Italiana ed aperte a tutti i cittadini e le cittadine, nel 1978 è stato costituito il Movimento di Volontariato Italiano.
2. È costituita la rete associativa denominata "Movimento di Volontariato Italiano ODV", con acronimo "MoVi ODV", di seguito anche "Movimento", "MoVi" o "rete Nazionale MoVi".
3. Il MoVi promuove, aggrega, sostiene e collega gruppi e organizzazioni di volontariato, che sono concreta espressione della libera iniziativa dei cittadini e fondano la loro azione e la loro organizzazione sulla gratuità, sul radicamento nella vita delle comunità umane in cui operano, sulla cura delle relazioni, sulla dimensione politica del loro agire per il cambiamento verso una società più giusta e sostenibile. Essi partecipano alla vita del Movimento attraverso le articolazioni di cui all'articolo 4.
4. Il Movimento si fonda:
 - a. sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona, dei gruppi sociali e delle comunità, nel nostro Paese e in ogni altra parte del mondo;
 - b. sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, nella piena autonomia di azione del volontariato e senza strumentalizzazione alcuna;
 - c. sulla ricerca di "quanto di più umano non è ancora stato sperimentato", sulla fiducia nell'uomo e nella possibilità di costruire società e comunità sempre più solidali, accoglienti e capaci di vivere in armonia tra loro e con l'ambiente, e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
 - d. sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale o di distruzione dell'ambiente, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
 - e. sulla esigenza di costruire, attraverso il metodo della nonviolenza e dell'educazione alla pace e alla sostenibilità, condizioni per l'effettiva liberazione di ogni donna e ogni uomo e dei popoli;
 - f. su un diretto impegno civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, che non violino i fini statutari, l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato.
5. Il "Movimento di volontariato Italiano ODV", associazione giuridicamente costituita, è apartitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo

MoVi - Movimento di Volontariato Italiano ODV

Via del Casaleto, 400 - 00151 Roma - Tel 06 6538261 - email: segreteria@movinazionale.it - <http://retemovi.it>
CF: 97023390582 - Iscritta al Registro Unico nazionale del Terzo Settore - repertorio nr. 32368

Segreteria operativa: Via Udine, 4 - 33038 San Daniele del Friuli (UD)

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ha struttura democratica, durata illimitata e sede in Roma.

6. I gruppi e le organizzazioni socie del MoVI e delle sue articolazioni sono enti senza scopo di lucro: la loro ammissione è subordinata alla verifica delle caratteristiche richieste dal presente statuto e al rispetto dei parametri di legge previsti per il MoVI e le sue strutture territoriali che sono Organizzazioni di Volontariato.
7. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione e apertura a tutte le realtà che si adoperano per le comuni finalità del Movimento, sono riconosciuti "amici del MoVI", ai sensi del successivo articolo 10, i volontari singoli e gli altri enti che, pur non possedendo i requisiti formali per associarsi, intendono collaborare con il MoVI.

Articolo 2. Finalità

1. Il MoVI persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.
2. In particolare, le finalità del Movimento sono:
 - a. la promozione e la difesa della dignità delle persone e dei diritti umani;
 - b. il contrasto ai problemi sociali, economici, culturali e ambientali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la libera partecipazione di tutti alla vita sociale;
 - c. la coscientizzazione dei cittadini sulla cura dell'ambiente naturale e sui doveri della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - d. la promozione di un volontariato che veda protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società fondato su comunità solidali, inclusive e responsabili;
 - e. la democratizzazione delle strutture pubbliche e il loro corretto funzionamento, anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
 - f. lo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti - dallo Stato e dalle istituzioni pubbliche - autentici spazi di libertà di azione;
 - g. la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa dei gruppi e organizzazioni di volontariato;
 - h. il collegamento e la rappresentanza, a livello locale, nazionale e internazionale, dei gruppi e delle organizzazioni aderenti.

Articolo 3. Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Movimento - direttamente o attraverso le proprie reti ed i propri soci - può svolgere le seguenti attività di interesse generale definite dall'art 5 del CTS.:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art 5.i del CTS);
 - b. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale (art 5.w del CTS);
 - c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art 5.v del CTS);
 - d. servizi strumentali ad enti del Terzo settore e altri enti privati senza fini di lucro (art 5.m del CTS);

- e. educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art 5.d del CTS);
2. Inoltre, in quanto rete associativa, intende svolgere:
- a. attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei gruppi associati e delle loro attività di interesse generale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire riconoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
 - b. monitoraggio dell'attività dei gruppi associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di relazioni periodiche;
 - c. promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
 - d. gestione del servizio civile universale, attraverso una proposta qualificata di progetti a forte valenza educativa per i giovani coinvolti, come scuola di solidarietà e cittadinanza, adeguata alla realtà aderenti al MoVI
 - e. formazione sociale e animazione della propria rete e nelle comunità locali.
3. Altre attività di interesse generale, fra cui riqualificazione e riutilizzo di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, servizi sociali, socio-sanitari, educativi, commercio equo, cooperazione internazionale, cura dell'ambiente naturale, protezione civile: esse potranno essere svolte dal MoVI solo se condotte in un'ottica di collegamento dei gruppi su base interregionale o come coordinamento di iniziative sperimentali o di circolarità delle esperienze e delle informazioni all'interno della rete nazionale, anche con l'obiettivo di promuoverne i risultati verso l'esterno.
4. Il Movimento potrà svolgere attività diverse da quelle indicate al precedenti commi 1, 2 e 3, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ivi elencate, secondo le apposite deliberazioni adottate dall'Assemblea nazionale e nel rispetto delle vigenti normative.
5. Quali modalità per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale, il Movimento assume i seguenti impegni:
- a. sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione, sui problemi di giustizia sociale e di solidarietà;
 - b. favorire l'autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale, per conquistare - insieme con gli emarginati - quello spazio e quel potere politico che incidono sulla conduzione della vita collettiva;
 - c. diffondere in ogni ambiente i valori del volontariato sostenendo le iniziative esistenti e stimolando la nascita di nuove, a livello locale, nazionale e internazionale;
 - d. condurre e stimolare una concreta sperimentazione di servizi territoriali, di progetti e di iniziative di solidarietà, comprese quelle di protezione civile e di tutela ambientale, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
 - e. garantire un contributo di cultura e di esperienza nella elaborazione della legislazione e di strumenti organizzativi e operativi;
 - f. offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanenti di volontari;
 - g. promuovere forme di collegamento, informazione e consultazione, oltre l'ambito dei singoli gruppi, movimenti, organizzazioni favorendo così la spontanea aggregazione di reti, la crescita del ruolo socio-politico ed educativo del volontariato;

- h. effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
 - i. collaborare, in particolare, con le cooperative sociali, le associazioni, le reti e altre componenti del terzo settore per conseguire comuni obiettivi di politiche sociali, promuovendo forme stabili di collegamento;
 - j. assumere iniziative dirette di livello internazionale, nazionale, regionale, locale per la realizzazione di progetti e servizi alla persona e alla comunità.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, il Movimento si avvale, in modo prevalente e determinante, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DEL MOVI E VITA ASSOCIATIVA

Articolo 4. Articolazione del MoVI

1. Il MoVI si organizza in reti a livello territoriale, regionale e nazionale.
2. Le competenze e i compiti dei diversi livelli sono definiti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione.

Articolo 5. Soci - diritti e doveri dei soci

1. Possono essere soci del "Movimento di Volontariato Italiano ODV" le Reti territoriali, le Reti regionali e le Reti tematiche di cui agli articoli 6, 8 e 9.
2. Nell'aderire alla rete del MoVI, tutti i soci conservano la propria identità culturale e sociale e la propria autonomia organizzativa, compatibilmente con le norme del presente Statuto.
3. L'adesione comporta i seguenti doveri:
 - a. accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b. partecipazione attiva alla vita associativa, ai suoi processi decisionali, al dibattito interno ed alle attività comuni;
 - c. trasparenza dei processi decisionali interni, delle attività e dell'uso delle risorse;
 - d. versamento della quota associativa;
 - e. accettazione espressa del Codice di qualità e autocontrollo, se approvato dall'Assemblea nazionale.
4. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
5. L'esclusione è deliberata dall'organo che ha accettato la domanda di adesione, per gravi motivi inerenti il rispetto dei valori e dei principi del Movimento, per perdita dei requisiti di adesione, mancato versamento della quota associativa o per la violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi.
6. Avverso il rigetto della domanda di adesione e l'esclusione è ammesso il ricorso al livello della rete immediatamente superiore a quello che l'ha deliberata.
7. A tutti i soci spettano i diritti previsti dal presente Statuto ed in particolare :
 - a. candidare propri membri per le elezioni degli organi sociali;
 - b. partecipare alle attività promosse dal livello di rete di propria competenza;
 - c. essere informati sulle attività del Movimento a livello territoriale, regionale e nazionale e candidarsi a partecipare ad esse, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività.

- d. diritto di visionare i libri sociali, facendone domanda scritta al Presidente. L'accesso sarà possibile a seconda dei casi in via telematica o cartacea presso la sede dell'associazione.

Articolo 6. Reti territoriali

1. Una Rete territoriale è costituita in forma di ODV da un numero minimo di sette organizzazioni nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore per le ODV, adottando uno statuto coerente con lo Statuto nazionale.
2. L'adesione della Rete territoriale al MoVI deve essere richiesta alla Rete regionale di riferimento che delibera l'adesione previa verifica della coerenza con il presente statuto. In caso di assenza della Rete regionale, oppure di rifiuto della domanda o di silenzio, la Rete territoriale può ricorrere al Coordinamento nazionale.
3. Salvo deroghe determinate da particolari situazioni territoriali da motivare, non può essere riconosciuta più di una Rete territoriale per ciascun ambito territoriale di programmazione sociale.
4. L'estensione massima di ciascuna di esse non può eccedere quella delle province amministrative italiane.
5. La procedura di adesione si conclude con la trasmissione da parte della Rete Regionale al Coordinamento nazionale della documentazione completa relativa alla Rete territoriale riconosciuta.
6. Le Reti territoriali di norma assumono la denominazione "Movimento di Volontariato Italiano ODV" con aggiunta la localizzazione territoriale introdotta dalla locuzione "rete di" o "coordinamento di" o similari.
7. Scopo della Rete territoriale è di perseguire le finalità del Movimento in un dato territorio, attraverso l'aggregazione di organizzazioni e gruppi, la formazione comune, la comune lettura dei fenomeni e dei bisogni, la denuncia delle situazioni più critiche, la sensibilizzazione ed educazione ai valori costituzionali verso gli abitanti di qualunque età, la sperimentazione di risposte creative alle istanze sociali, l'interlocuzione libera e responsabile con la comunità locale e con i suoi attori privati e istituzionali.
8. Coerentemente con i principi di cui ai commi precedenti, qualora all'interno del territorio geografico già coperto da una Rete territoriale di dimensione provinciale esistente, si costituissero, nel rispetto dei requisiti del presente Statuto, ulteriori Reti territoriali di dimensione geografica più ridotta, i gruppi appartenenti alle nuove Reti territoriali subprovinciali non risulteranno più associati agli ex MoVI provinciali o Reti territoriali di dimensione provinciale, qualora lo fossero stati. A livello delle ex province amministrative potranno crearsi i collegamenti di cui al comma 14. I coordinamenti delle Reti regionali, e in mancanza il Coordinamento nazionale, avranno il compito di accompagnare e regolare questo processo.
9. Per il perseguimento dei suoi fini, la Rete territoriale può elaborare e realizzare progetti, richiedere contributi, finanziamenti e candidarsi a bandi. Può stipulare accordi e partenariati con altri soggetti locali, nazionali e internazionali, considerando comunque prioritaria la collaborazione con le altre articolazioni del MoVI.
10. Per lo svolgimento della sua attività la Rete territoriale valorizza innanzitutto l'esperienza, le competenze e le risorse dei gruppi aderenti.
11. Organo sovrano della Rete territoriale è l'assemblea della rete, a cui partecipano tutti i gruppi aderenti, attraverso un proprio rappresentante. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno. Viene invitata a partecipare la Rete regionale di riferimento tramite l'invio di un proprio rappresentante. All'assemblea della Rete territoriale, possono assistere, senza diritto di voto, i volontari dei gruppi aderenti nei limiti e con le modalità stabiliti da chi convoca l'assemblea.
12. Le competenze dell'assemblea riguardano:
 - a. la definizione degli indirizzi strategici, degli obiettivi e delle linee di attività, degli accordi e partenariati, dei progetti e di ogni altro aspetto relativo alle attività comuni;

- b. l'elaborazione delle posizioni politico-culturali da assumere rispetto alle questioni che attraversano la comunità locale, anche con riferimento a fenomeni nazionali e internazionali;
 - c. la definizione di posizioni comuni relative ai temi posti in discussione negli altri livelli dell'articolazione del Movimento;
 - d. l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - e. l'ammontare della quota associativa;
 - f. la rendicontazione economica e sociale delle attività svolte, ivi compresa l'approvazione del bilancio, coerentemente con la normativa in materia;
 - g. l'elezione degli organi sociali previsti dallo statuto della Rete territoriale;
 - h. ogni altro aspetto relativo alla vita, al funzionamento, alle scelte della Rete territoriale;
 - i. deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza.
12. La rappresentanza legale della Rete territoriale è assunta da un Presidente che ha anche il compito fondamentale di animarne il funzionamento e di facilitare la partecipazione di tutti gli aderenti, promuovendo la più ampia collegialità.
13. L'organo di coordinamento svolge la funzione di organo di amministrazione della Rete territoriale e di supporto al Presidente, di esecuzione delle delibere dell'assemblea e ogni altra funzione ritenuta utile, compatibilmente con la normativa vigente e con il presente Statuto. L'organo di coordinamento può riunirsi in forma allargata, con la presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi aderenti, senza diritto di voto.
14. Le Reti territoriali eventualmente presenti in una medesima provincia geografica possono riunirsi in un Collegamento provinciale, allo scopo di favorire lo scambio e la cooperazione fra le reti. Il collegamento provinciale ha carattere flessibile e provvisorio e non assume natura di organo sociale, né di articolazione della rete del Movimento.
15. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, per due anni consecutivi, comporta la decadenza della Rete territoriale da socio del MoVI. La decadenza viene deliberata dal Coordinamento Regionale.

Articolo 7. Gruppo promotore di Rete territoriale

1. Un'aggregazione di almeno tre organizzazioni di cui all'art. 6 comma 1 può chiedere alla Rete regionale di essere riconosciuta come "Gruppo promotore di Rete territoriale".
2. In caso di assenza della Rete regionale oppure di rifiuto della domanda o di silenzio, il gruppo può ricorrere al Coordinamento nazionale.
3. Il Gruppo promotore ha il compito fondamentale di costituire, entro il termine massimo di due anni, una Rete territoriale.
4. Il Gruppo promotore partecipa con un proprio rappresentante, senza diritto di voto, alle assemblee regionali e nazionali.

Articolo 8. Rete regionale

1. Una Rete regionale è costituita da un minimo di tre Reti territoriali in forma di ODV socie del MoVI e presenti nella medesima regione. La rete si costituisce come ODV adottando uno statuto coerente con lo Statuto nazionale.
2. L'adesione della Rete regionale deve essere richiesta al Coordinamento nazionale. In caso di rifiuto della domanda o di silenzio, la Rete regionale può ricorrere all'assemblea nazionale, che delibera nella prima riunione utile.
3. La procedura di adesione si conclude con la trasmissione al Coordinamento nazionale della documentazione completa relativa alla Rete regionale.

4. Le reti Regionali assumono la denominazione “Movimento di Volontariato Italiano ODV” con aggiunto il riferimento alla Regione di riferimento.
5. La Rete regionale può decidere di ammettere come socie Reti tematiche, in analogia all’art 9, attive nel proprio territorio, fissando limiti e modalità nel proprio statuto, nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice del terzo Settore perché la Rete Regionale conservi la qualifica di ODV e garantendo in assemblea la maggioranza dei voti alle Reti Territoriali.
6. Finalità della Rete regionale è di perseguire le finalità del Movimento in una data regione geografica, attraverso l’aggregazione, la promozione ed il sostegno dei gruppi aderenti e delle Reti territoriali, favorendone una equilibrata presenza e distribuzione sul territorio. Inoltre cura la formazione comune, la lettura condivisa dei fenomeni e dei bisogni, la denuncia delle situazioni più critiche, la sensibilizzazione ed educazione ai valori costituzionali verso gli abitanti di qualunque età, la sperimentazione di risposte creative, l’interlocazione libera e responsabile con gli attori privati e istituzionali che agiscono a livello regionale e nei territori nei quali non è presente una Rete territoriale.
7. Per il perseguimento dei suoi fini, la Rete regionale può elaborare e realizzare progetti, richiedere contributi, finanziamenti e candidarsi a bandi. Può stipulare accordi e partenariati con altri soggetti locali, nazionali e internazionali, considerando comunque prioritaria la collaborazione con le altre articolazioni del MoVI. Nelle regioni in cui non è costituita la Rete regionale, il Promotore di cui al successivo comma 12 potrà promuovere tali attività con il supporto e la titolarità da parte di una Rete regionale vicinore o della rete nazionale del Movimento.
8. Per lo svolgimento della sua attività la Rete regionale valorizza innanzitutto l’esperienza, le competenze e le risorse delle Reti territoriali.
9. Organo sovrano della Rete regionale è l’assemblea della rete, costituita da tutti i Presidenti delle Reti territoriali aderenti e da un rappresentante per ogni Rete tematica se presenti. L’assemblea è convocata almeno due volte all’anno. Viene invitato a partecipare il Coordinamento nazionale che partecipa, senza diritto di voto, con un proprio rappresentante. All’assemblea della Rete regionale, compatibilmente con le esigenze di spazi per il regolare funzionamento, può assistere, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascuno dei gruppi associati nei limiti e con le modalità stabiliti dal coordinamento regionale.
10. Le competenze dell’assemblea della Rete regionale riguardano:
 - a. la definizione degli indirizzi strategici, degli obiettivi e delle linee di attività, degli accordi e partenariati, dei progetti e di ogni altro aspetto relativo alle attività comuni;
 - b. le posizioni politico-culturali da assumere rispetto alle questioni che attraversano la comunità regionale, anche con riferimento a fenomeni nazionali e internazionali;
 - c. la definizione di posizioni comuni relative ai temi posti in discussione negli altri livelli dell’articolazione del Movimento;
 - d. l’ammissione e l’esclusione delle Reti territoriali presenti nella regione;
 - e. la decisione sui ricorsi dei gruppi;
 - f. l’ammontare della quota associativa;
 - g. la rendicontazione economica e sociale delle attività svolte, ivi compresa l’approvazione del bilancio, coerentemente con la normativa in materia;
 - h. l’elezione degli organi sociali garantendo adeguata rappresentanza di tutti i generi;
 - i. ogni altro aspetto relativo alla vita, al funzionamento, alle scelte della Rete regionale;
 - j. deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza.
11. Animano il funzionamento della Rete regionale il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente regionale è il legale rappresentante della Rete regionale.

12. Il Coordinamento regionale svolge le funzioni di organo di amministrazione della Rete regionale ed è costituito da un numero di membri da 3 a 7. Ad esso sono attribuite funzioni di supporto al Presidente e al Vicepresidente ed ogni altra funzione ritenuta utile, compatibilmente con la normativa vigente e con il presente Statuto.
13. Almeno una volta all'anno la Rete regionale convoca la Conferenza regionale del MoVI, con la partecipazione di tutti i gruppi aderenti e di tutte le Reti territoriali, allo scopo di confrontarsi sui fenomeni in atto nella regione e di individuare linee di impegno condivise.
14. In assenza della Rete regionale costituita, le Reti territoriali indicano un referente comune che partecipa alle riunioni del Coordinamento nazionale senza diritto di voto.
15. Per le regioni nelle quali non è presente alcuna Rete territoriale, il Coordinamento nazionale può nominare un Promotore regionale, con l'incarico di facilitare il processo di aggregazione dei gruppi di base in Reti territoriali e Regionale. Il Promotore partecipa alle riunioni del Coordinamento nazionale ed all'Assemblea nazionale senza diritto di voto. Il suo incarico non può superare la durata del Coordinamento che lo ha nominato.
16. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, per due anni consecutivi, comporta la decadenza della Rete regionale da socio del MoVI. La decadenza viene deliberata dal Coordinamento Nazionale.

Articolo 9. Reti tematiche

1. Il MoVI accoglie fra i propri soci le Reti tematiche nazionali autonome - presenti in almeno tre regioni - che ne fanno richiesta. Queste sono aggregazioni di organizzazioni e gruppi di volontariato, con una propria identità e con ambiti specifici di impegno, che intendono condividere lo Statuto del MoVI e i suoi fini e partecipare alla definizione e realizzazione delle strategie e degli obiettivi del Movimento.
2. Il Movimento riconosce, rispetta e valorizza l'autonomia di organizzazione interna, le visioni, i percorsi, le competenze e le risorse delle Reti tematiche. Le Reti tematiche riconoscono il valore della aggregazione territoriale del volontariato e promuovono l'adesione dei loro membri alle Reti territoriali del MoVI, ove presenti.
3. Le Reti tematiche assumono i doveri e i diritti dei soci.
4. Le Reti tematiche che aderiscono al MoVI hanno il diritto di utilizzare nella loro comunicazione la locuzione "Socio del Movimento di Volontariato Italiano rete nazionale", anche nella forma contratta "Socio del MoVI nazionale".
5. L'adesione della Rete tematica deve essere richiesta al Coordinamento nazionale. In caso di rifiuto della domanda o di silenzio, la Rete tematica può ricorrere all'assemblea nazionale, che delibera nella prima riunione utile.
6. La procedura di adesione si conclude con la trasmissione al Coordinamento nazionale di tutta la documentazione relativa alla rete nazionale aderente.

Articolo 10. Amici del MoVI nazionale

1. Le persone fisiche e gli enti che possono offrire un significativo apporto a livello nazionale e che condividono le finalità e gli scopi del MoVI e desiderano collaborare alla sua realizzazione, possono chiedere di essere ammessi tra gli "amici del MoVI nazionale".
2. La domanda deve essere presentata al Coordinamento Nazionale nelle modalità e con l'iter previsti dal regolamento di funzionamento approvato dal Coordinamento.
3. Lo status di "amico del MoVI nazionale" si perde per revoca, per rinuncia e, comunque, allo scadere del mandato dell'organo che lo ha deliberato.
4. Gli Amici del MoVI nazionale partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea nazionale e alla Conferenza generale. Possono essere invitati a partecipare ad eventi nazionali e gruppi di lavoro ed a contribuire alla vita del Movimento a livello locale.

Articolo 11. Rete nazionale

1. La rete nazionale è l'articolazione del Movimento di Volontariato Italiano che esprime la corresponsabilità delle reti aderenti nella realizzazione dei fini del Movimento. Essa rappresenta il momento di sintesi della vita del MoVI, nel quale si confrontano e trovano valorizzazione i percorsi compiuti a livello territoriale e tutti i processi di innovazione sociale, culturale e politica, con l'obiettivo di contribuire - con lo spirito del volontariato - al cambiamento del Paese nella direzione della realizzazione dei principi costituzionali.
2. La rete nazionale agisce attraverso i seguenti organi:
 - a. Assemblea nazionale;
 - b. Conferenza generale;
 - c. Coordinamento nazionale;
 - d. Presidente nazionale;
 - e. Collegio dei revisori.

Articolo 12. Assemblea nazionale

1. Sono componenti dell'Assemblea nazionale il Presidente e il Vicepresidente delle Reti regionali, i delegati di ciascuna Reti territoriali, il presidenti delle reti Tematiche o loro delegati ed i componenti del Coordinamento nazionale con diritto di voto non già compresi nelle precedenti categorie. I delegati delle Reti territoriali partecipano all'assemblea in rappresentanza dei gruppi aderenti, in numero stabilito nel Regolamento Generale secondo un criterio progressivo in base al numero dei gruppi a loro associati. L'assemblea è convocata ogni anno dal Presidente nazionale, su iniziativa del Coordinamento nazionale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con comunicazione inviata almeno 30 giorni prima dell'adunanza.
2. Hanno diritto di voto in assemblea i rappresentanti delle reti aderenti al MoVI da almeno tre mesi. Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di elettorato passivo.
3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere fissata a meno di 24 ore dalla prima.
4. Sono compiti dell'assemblea:
 - a. definire le linee programmatiche del Movimento;
 - b. approvare il bilancio economico-finanziario annuale ed il bilancio sociale;
 - c. approvare il Regolamento generale e le modifiche allo stesso, su proposta del Coordinamento Nazionale;
 - d. stabilire l'ammontare delle quote associative;
 - e. ogni tre anni eleggere, fra persone con esperienza almeno triennale in un organo sociale del Movimento a qualsiasi livello e presenti in assemblea come delegati delle reti socie, i componenti del Coordinamento Nazionale in un numero, definito dall'assemblea stessa, non superiore a un quarto delle reti territoriali socie o comunque tale da assicurare che il Coordinamento Nazionale sia costituito da almeno 9 componenti;
 - f. nominare e revocare i componenti del collegio dei revisori ed il revisore legale dei conti, nei casi stabiliti dalla legge;
 - g. decidere sui ricorsi avverso le decisioni del Coordinamento nazionale in materia di adesione ed esclusione;
 - h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- i. approvare i regolamenti relativi ai lavori assembleari ed al funzionamento della rete del Movimento;
 - j. con riferimento a coloro che ricoprono cariche sociali nelle reti del Movimento ai vari livelli, approvare il codice di comportamento e il regolamento sulle incompatibilità per ruoli politici e nelle istituzioni pubbliche o di interesse personale;
 - k. approvare un codice di qualità e autocontrollo;
 - l. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - m. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - n. deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza.
5. Per deliberare sulle materie di cui al comma 3 lettera l), l'assemblea è convocata in sessione straordinaria ed è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti più uno e vota a maggioranza dei due terzi dei presenti.
6. Sulle materie di cui al comma 3 lettera m), l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13. Conferenza generale

1. La Conferenza generale del MoVI è costituita da tutti i gruppi che aderiscono alla rete MoVI e alle Reti tematiche aderenti. È convocata dal Coordinamento Nazionale almeno ogni tre anni, e preferibilmente in coincidenza con l'assemblea ordinaria riunita per il rinnovo delle cariche ed ha il compito di elaborare gli indirizzi generali e politici della rete. Non ha quorum costitutivo ed opera adottando metodi partecipativi.

Articolo 14. Coordinamento nazionale

1. Il Coordinamento nazionale è costituito dal Presidente, dalle Reti regionali, rappresentate dal Presidente o dal Vicepresidente e dai membri eletti dall'Assemblea nazionale. Esso svolge le funzioni di organo di amministrazione della rete Nazionale MOVI.
2. Il Coordinamento nazionale è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e quando lo richieda almeno un terzo dei componenti.
3. I Componenti del Coordinamento nazionale eletti dall'assemblea e nominati dalle Reti regionali entrano in carica a partire dalla data della prima riunione del Coordinamento, successiva all'Assemblea che li ha eletti.
4. Sono compiti del Coordinamento:
- a. eleggere fra i propri membri il Presidente nazionale e uno o più Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni vicarie, che costituiscono l'Ufficio di presidenza, e ogni altra carica funzionale e rappresentativa che non sia di competenza dell'assemblea;
 - b. istituire commissioni e gruppi di lavoro, anche con esperti esterni, e nominarne i coordinatori;
 - c. elaborare le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea nazionale e alla Conferenza generale ed attuarne gli indirizzi e le decisioni;
 - d. decidere in merito all'adesione ed all'esclusione delle Reti regionali e tematiche;
 - e. assumere le funzioni delle Reti regionali, in caso di loro assenza, in merito all'adesione dei soci;
 - f. nominare un Promotore regionale nelle regioni in cui non è costituita la Rete regionale, ai sensi dell'art. 8 comma 15;
 - g. adottare un regolamento di funzionamento che descriva la procedura per l'adesione dei soci;
 - h. decidere in merito ai ricorsi delle Reti territoriali e dei gruppi promotori;
 - i. adottare linee guida per gli statuti delle Reti territoriali e regionali;

- j. approvare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - k. approvare l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - l. amministrare il patrimonio sociale; stipulare atti e contratti di ogni genere; assumere e licenziare personale; attribuire incarichi e stabilirne i relativi compensi; conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti; nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati; stipulare convenzioni con Enti pubblici; compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;
 - m. fissare le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione.
4. Alle riunioni del Coordinamento possono essere invitati, senza diritto di voto, componenti del movimento ed esperti esterni, sulla base delle esigenze dei lavori.
5. Il coordinamento nazionale può delegare propri compiti e funzioni al Presidente o ad altri suoi componenti per la realizzazione di specifici progetti o affari, definendone la durata e i vincoli e le modalità di periodica rendicontazione.

Articolo 15. Presidente e Ufficio di presidenza

1. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale del Movimento. Qualora il Presidente sia scelto tra i Presidenti regionali, egli decade da quest'ultima carica e dalle altre ricoperte all'interno del Movimento.
2. Il Presidente garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinamento nazionale. Propone al Coordinamento nazionale l'affidamento dell'incarico di Segretario e di Tesoriere. Presiede l'Ufficio di Presidenza.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario
4. L'Ufficio di presidenza ha compiti di supporto al Presidente.
5. Il Segretario ed il Tesoriere partecipano alle riunioni dell'Ufficio di presidenza e del Coordinamento nazionale senza diritto di voto .

Articolo 16. Collegio dei revisori e revisione legale

1. Il Collegio dei revisori dei conti, eletto dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. A tutti i componenti si applica l'art. 2399 del codice civile, in materia di incompatibilità.
2. Il collegio svolge le funzioni di organo di controllo interno, determinate dalla Legge ed, in particolare, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei revisori.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Coordinamento nazionale.
4. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'Ufficio di Presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate iniziative.

5. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e ss.m.i., l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

Articolo 17. Funzionamento degli organi della rete e disposizioni sulle cariche sociali

1. Salvo che nel presente Statuto sia specificato diversamente, per gli organi del Movimento a tutti i livelli valgono le norme che seguono.
2. Tutti gli organi del Movimento hanno durata triennale. È fatta salva la possibilità che i singoli livelli della rete adottino statuti che prevedano una durata inferiore.
3. Le cariche elettive possono essere ricoperte consecutivamente per un massimo di due mandati e - con l'eventuale eccezione dei revisori - sono svolte a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.
4. A tutti coloro che ricoprono cariche sociali è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, competenza e indipendenza, secondo quanto definito in un apposito codice di comportamento approvato dall'Assemblea nazionale.
5. Per le cariche sociali si sancisce il principio di incompatibilità con incarichi di natura politica o per interessi personali, che sarà regolamentato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea nazionale.
6. Il quorum costitutivo per la validità delle riunioni corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto, salvo che non sia diversamente specificato.
7. Ove non previsto diversamente, gli aventi diritto partecipano alle assemblee attraverso il loro Legale Rappresentante, che può incaricare per iscritto un altro membro dell'organizzazione, in caso di impedimento.
8. Per le assemblee gli aventi diritto possono anche conferire delega scritta ad un altro avente diritto; ciascun avente diritto non può essere portatore di più di una delega.
9. Tutte le riunioni, a tutti i livelli, devono svolgersi adottando modalità partecipative, dialogiche e nonviolente e le decisioni devono essere assunte attraverso il "metodo del consenso" come definito e secondo le procedure stabilite nel Regolamento Generale. In caso di mancato consenso e nel caso di elezioni e nomine, tutti gli organi votano a maggioranza semplice dei presenti.
10. In caso di necessità le riunioni degli organi possono essere svolte anche mediante strumenti telematici, purché le tecnologie adottate garantiscano l'identificazione chiara dei partecipanti, la possibilità di ascoltare distintamente e verbalizzare tutti gli interventi ed il diritto di tutti ad intervenire senza discriminazioni. Le modalità di funzionamento delle riunioni telematiche sono definite da un apposito regolamento approvato dall'assemblea nazionale.
11. In caso di urgenza, il soggetto che presiede l'organo sociale può assumere autonomamente le decisioni considerate necessarie e indifferibili, ma deve darne comunicazione ai componenti dell'organo entro tre giorni con il mezzo più celere ed efficace e le decisioni assunte devono essere presentate e discusse all'inizio della prima riunione utile successiva.
12. Gli organi di coordinamento a tutti i livelli, compatibilmente con le esigenze di efficiente ed efficace funzionamento, possono cooptare al loro interno soggetti esterni, fino ad un numero massimo pari alla metà dei componenti di diritto. I componenti cooptati non hanno diritto di voto.
13. Gli organi assembleari, a tutti i livelli, possono dare vita ad organismi strumentali, quali comitati scientifici o tecnico-scientifici e gruppi di lavoro, con la partecipazione anche di persone esterne al MoVI, con funzioni di supporto all'azione del Movimento, i cui componenti possono essere invitati alle riunioni degli organi delle reti.
14. Gli eventuali contrasti che emergessero nel Movimento ai vari livelli saranno affrontati ispirandosi ai principi ed alle pratiche di gestione nonviolenta dei conflitti.
15. Per particolari esigenze tecniche o organizzative o per lo svolgimento di prestazioni specifiche nell'ambito di progetti, compatibilmente con le risorse disponibili, gli organi del Movimento possono avvalersi di personale e collaboratori retribuiti. L'organo direttivo competente valuterà le migliori scelte operative, organizzative e contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- a. corretta retribuzione;
 - b. tutela dei diritti connessi al rapporto di collaborazione;
 - c. essenzialità delle strutture e degli uffici;
 - d. temporaneità degli incarichi;
 - e. primato delle funzioni politiche esercitate dalle cariche sociali rispetto alle funzioni tecniche esercitate dai collaboratori;
 - f. valorizzazione delle competenze ed esperienze interne al Movimento.
16. Le cariche elettive negli organi sociali del Movimento sono incompatibili con qualsiasi rapporto a contenuto patrimoniale con il MoVI.

TITOLO III

PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 18. Fonti di finanziamento

1. Il Movimento provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi di privati;
 - c. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. raccolte fondi, donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale svolte;
 - h. proventi diversi.
2. I fondi liquidi del Movimento di Volontariato Italiano ODV sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Coordinamento nazionale.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere.

Articolo 19. Quota associativa

1. L'adesione alla rete nazionale MoVI comporta il versamento di una quota associativa annuale, che è espressione della condivisione della progettualità del Movimento e della corresponsabilità e solidarietà verso la funzione di servizio svolta a livello nazionale.
2. L'assemblea nazionale definisce annualmente l'importo della quota associativa, eventualmente stabilendo importi diversificati per tipologia di soci e/o numero di loro aderenti. Modalità e tempi di versamento della quota sono stabiliti nel Regolamento Generale.

Articolo 20. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio del Movimento di Volontariato Italiano ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai volontari, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con preferenza per enti di volontariato o di promozione del volontariato, secondo le disposizioni dell'Assemblea nazionale.

TITOLO IV

TRASPARENZA

Articolo 21. Bilancio di esercizio

1. L'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 180 giorni dalla conclusione dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'art 13 e 87 del CTS e relative norme attuative, e accompagnato da una relazione sulla gestione. In esso si dà conto dei proventi e degli oneri, dell'andamento economico e patrimoniale e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio è predisposto dal Coordinamento nazionale su proposta dell'Ufficio di presidenza.
4. Attraverso il proprio bilancio, il Movimento offre una comunicazione trasparente sulle fonti di finanziamento e sulle modalità di impiego delle risorse. Al bilancio di esercizio è data adeguata pubblicità attraverso il sito internet del Movimento.

Articolo 22. Bilancio sociale

1. L'assemblea ha facoltà di deliberare l'adozione del bilancio sociale, pur in assenza dell'obbligo di legge.
2. Il bilancio sociale è approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla conclusione dell'esercizio. Esso ha l'obiettivo di dare conto dell'impatto sociale prodotto dall'attività del Movimento nel perseguimento delle sue finalità.
3. Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali, culturali, politici ed anche economici. Pertanto, ad esso è data adeguata pubblicità attraverso il sito internet del Movimento ed altri canali di comunicazione.
4. Il bilancio sociale è predisposto dal Coordinamento nazionale su proposta dell'Ufficio di presidenza ed è redatto secondo le disposizioni di legge, in particolare dell'art 14 del CTS e relative norme attuative.

TITOLO V

Norme transitorie

Articolo 23. Adeguamento al nuovo Statuto delle federazioni esistenti e continuità delle cariche

1. Le federazioni regionali e provinciali del MoVI già istituite adeguano i propri statuti entro un anno dall'approvazione delle presenti disposizioni.
2. Le federazioni regionali e provinciali e locali già istituite che non abbiano i requisiti minimi di consistenza numerica previsti ai sensi del presente Statuto possono ottemperare entro il tempo limite di due anni.
3. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza naturale.